

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

URBANA



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contemplate dai regolamenti locali, dalle ordinanze del Sindaco, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo stato e da altri enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico e privato interesse.

Art.2

Il Servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali od agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive funzioni.

Art.3

Nel procedere ad operazioni di Polizia Giudiziaria, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18.06.1955, n.517.

Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria non possono penetrare in locali senza essere in possesso di un mandato rilasciato dall'Autorità Giudiziaria a norma di legge.

Art.4

I funzionari e gli agenti nell'atto in cui accertano il reato contravvenzionale procedono al sequestro di tutti gli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati nella Depositeria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente autorità giudiziaria, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'autorità medesima, che al riguardo darà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le cose deperibili e che non possono essere conservate può essere disposta la vendita immediata, ed ove questa non potrà avere luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di istituti di beneficenza.

Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune.

Vedi allegato A.

Art.5

Gli agenti di polizia possono accompagnare all'Ufficio di polizia municipale le persone per accertamenti contravvenzionali e quelle che interrogate, non forniscono sufficienti indicazioni.

Per il fermo delle persone sospette valgono le norme previste dal codice di procedura penale.

CAPO II
DEL SUOLO PUBBLICO
(Vedi Allegato "A")

Art.6

Per il suolo pubblico s'intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, che il terreno di proprietà privata soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni i lavori, i depositi, sono regolati dalle norme che seguono, dagli artt. 7 e 8 del T.U. 15.6.1959,n.393 e dell'art.1 del R.D. 8.12.1993 n.1740 e del D.lsg. 15.11.93 n.507, modificato con D.lg.vo 28.12.93 n.566.

Art.7

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistono griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari dovranno prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Art.8

Nessuno può eseguire lavori di scavo, nè costruzioni che interessino le strade pubbliche nè occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune.

E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case.

In tale caso i veicoli non possono sostare nelle vie o piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Il Sindaco può, con propria ordinanza, fissare gli orari di tutte le operazioni di carico e scarico che si risolvono in una occupazione di suolo pubblico, presso i magazzini di commercio all'ingrosso, le industrie, le botteghe artigiane, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi in genere.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.